



**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Enna**

**REGOLAMENTO
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE
DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
DI ENNA**

Approvato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 29 aprile 2016
e modificato con delibera consiliare del 7 luglio 2022

Articolo 1— OGGETTO

Il presente regolamento si applica alle procedure di sovraindebitamento, di cui legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221 e di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019 n.14 e successive modificazioni, gestite da questo Organismo. Esso contiene norme di autodisciplina vincolanti per gli aderenti, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, n. 202 del 24 settembre 2014.

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione interna dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Enna (di seguito "Organismo"), che eroga il servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento prevista dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3 e dal decreto legislativo 12 gennaio 2019 n.14, inclusa la funzione di liquidatore o di gestore della liquidazione, per il tramite di professionisti aderenti all'organismo nei limiti previsti dalla normativa Vigente.

Il presente regolamento si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza e trasparenza.

Articolo 2— FUNZIONI E OBBLIGHI

L'Organismo svolge le funzioni ad esso riservate negli artt. 15 e ss. della legge n. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni, e assume gli obblighi previsti negli artt. 9 e ss. del decreto n. 202/2014.

Articolo 3— ISCRIZIONE

Il rappresentante legale dell'Organismo, vale a dire il Presidente dell'Ordine territoriale di Enna, ovvero il referente in qualità di suo procuratore, cura l'iscrizione dell'Organismo nella sezione A del registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Articolo 4— FORMAZIONE DEI GESTORI DELLA CRISI

Ai fini della nomina in qualità di gestori della crisi e per lo svolgimento delle funzioni occorre che l'iscritto sia in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC) oltre all'adempimento degli obblighi formativi di cui all'art. 4, commi 5, e 6 del decreto n. 202/2014.

Articolo 5— ORGANI

Ai fini della gestione dell'Organismo e delle procedure di sovraindebitamento da esso amministrate, sono istituiti i seguenti organi:

- a) un referente;
- b) una segreteria amministrativa.

Articolo 6— REFERENTE

Il referente é la persona fisica che indirizza e coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi dei gestori della crisi.

Il referente dura in carica quattro anni e può essere rinominato.

La cessazione del referente per scadenza del termine produce effetto dal momento dell'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine.

Il referente può essere revocato per gravi motivi (cfr. Allegato "A").

Il referente, sentito il Consiglio dell'Ordine, cura l'organizzazione e la gestione dell'Organismo:

- esamina le domande pervenute dai professionisti interessati e delibera sull'ammissione all'elenco dei gestori della crisi;
- esamina il registro delle domande presentate dai debitori/consumatori;
- effettua una sommaria valutazione delle domande presentate;
- nomina o sostituisce il gestore della crisi;
- é responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco dei gestori della crisi aderenti all'Organismo, nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento;

Gli impegni di spesa generali e relativi al mantenimento dell'Organismo superiori ad Euro 1.000 (mille/00) deliberati dal referente dovranno essere approvati dal Consiglio

dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Enna, anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d'urgenza dal referente stesso.

Il referente è altresì obbligato a comunicare immediatamente al responsabile della tenuta del registro di cui al decreto n. 202/2014, anche a mezzo di posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti dell'Organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, nonché le misure di sospensione e decadenza dei gestori adottate dall'organismo ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 5, del decreto n. 202/2014. L'attività prestata dal referente potrà essere oggetto di compenso di volta in volta deliberato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Enna.

Articolo 7— SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

La segreteria amministrativa, composta da un segretario nominato dal Consiglio Direttivo dell'associazione e da numero una persona fisica con compiti operativi scelte dallo stesso Consiglio Direttivo, preferibilmente tra il suo personale dipendente degli Ordini associati. È fatta salva la possibilità per gli Ordini associati di ricorrere ad altre forme di collaborazione nei limiti consentiti dalla legge.

La Segreteria ha sede presso l'Organismo.

Essa svolge funzioni amministrative in relazione al servizio di composizione della crisi. La

segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di sovraindebitamento, con le annotazioni relative al numero d'Ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovraindebitamento, al gestore della crisi delegato, alla durata del procedimento e al relativo esito.

La segreteria potrà accettare le domande solo se presentate allo sportello personalmente o a mezzo pec.

La segreteria:

- a) verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del gestore della crisi;
- b) effettua l'annotazione nell'apposito registro delle crisi e sottopone la domanda del debitore al referente per la eventuale ammissione;
- c) verifica l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e dei compensi, per l'attività prestata dal Gestore della crisi.

Articolo 8— GESTORE DELLA CRISI

Il gestore della crisi è la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore.

La nomina del gestore della crisi, incaricato della composizione della crisi, é effettuata dal referente tra i nominativi inseriti nell'elenco tenuto presso l'Organismo.

Le funzioni spettanti al gestore della crisi possono essere svolte da non più di tre componenti.

Al fine di evitare conflitti di interesse, ricorrendo la composizione collegiale, a ciascun componente saranno attribuite specifiche funzioni operative in base ai ruoli fondamentali svolti nelle procedure di composizione quali ad esempio, di consulente del debitore, di attestatore e di ausiliario del giudice.

La nomina del gestore della crisi viene effettuata tra i professionisti iscritti nell'elenco di cui all'art. 3 del decreto n. 202/2014 secondo criteri di rotazione che tengano conto sia degli incarichi già affidati sia della natura e dell'importanza della situazione di crisi del debitore. Il gestore della crisi svolge le prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio del debitore secondo quanto disposto dalla legge n. 3/2012, dal decreto n. 202/2014, dal decreto legislativo 12 gennaio 2019 n.14 e successive modificazioni.

Ai fini dell'espletamento delle funzioni inerenti la composizione della crisi, l'Organismo ha l'obbligo, al momento dell'iscrizione al Registro, di dotarsi di una polizza "RC Professionale per gli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento" avente ad oggetto la copertura della responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento del servizio di gestione della crisi. I gestori, iscritti all'elenco, sono tenuti al versamento della quota di loro competenza al fine di procedere con l'espletamento del proprio incarico.

Articolo 9— ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEL GESTORE

Il gestore della crisi comunica entro 10 giorni dal ricevimento della nomina a mezzo pec l'accettazione dell'incarico.

Contestualmente all'accettazione dell'incarico, il gestore della crisi deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni

previste dall'art. 51 c.p.c., e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza della propria neutralità o imparzialità.

La dichiarazione deve essere comunicata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec al Tribunale ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, ultimo comma, del decreto n. 202/2014.

A seguito dell'accettazione, il referente comunica al debitore il nominativo del gestore incaricato.

Articolo 10— REQUISITI DI PROFESSIONALITA' ED ONORABILITA' DEL GESTORE

Fermo restando quanto disposto dall'art. 19 del decreto n. 202/2014 relativamente alla disciplina transitoria nei tre anni successivi all'entrata in vigore del medesimo decreto n. 202/2014, il gestore della crisi, ai fini dell'assunzione dell'incarico, deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza di cui all'art. 4 del decreto n. 202/2014.

Articolo 11— AUSILIARI DEL GESTORE

Il gestore della crisi può avvalersi di ausiliari nell'espletamento delle proprie funzioni. Il gestore dirige ed è responsabile dell'attività svolta dall'ausiliario.

All'ausiliario si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento e per quanto non previsto le previsioni di cui all'art. 2232 c.c.

Il gestore può avvalersi, pertanto, dell'opera di esperti in materie specifiche e con particolari competenze.

Articolo 12— RINUNCIA DELL'INCARICO

Il gestore della crisi non può rinunciare all'incarico se non per gravi e giustificati motivi. La rinuncia va portata a conoscenza dell'organismo e del referente tramite pec.

In caso di rinuncia il referente provvede alla sostituzione del gestore e ne informa tempestivamente il debitore.

Si applica l'art. 8 del presente Regolamento.

Articolo 13— INCOMPATIBILITA' E DECADENZA

Tutti gli organi individuati dal presente regolamento non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'incarico, come gestori della crisi incaricati per procedure gestite dall'Organismo medesimo.

Non possono essere nominati come gestori e se nominati decadono, coloro che rispetto ai rappresentanti e a quanti svolgono le funzioni individuate nel presente regolamento:

- sono legati al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- non sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del codice civile e coloro che, anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, hanno prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso.

Non possono essere nominati i gestori che si sono cancellati dall'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Enna.

Non possono essere accolte domande di iscrizione all'elenco dei gestori tenuto presso l'Organismo, pur in presenza dei requisiti di accesso, da parte dei soggetti che non hanno il domicilio professionale nell'ambito della circoscrizione del Tribunale di Enna.

Il gestore della crisi si impegna a rispettare il regolamento di autodisciplina allegato sotto la lettera "A" al presente regolamento garantendo, in particolare, la propria indipendenza.

Articolo 14— OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il procedimento di composizione della crisi é riservato, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi della legge n. 3/2012 e ai sensi del decreto. n. 202/2014.

I gestori della crisi, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione.

L'Organismo, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge n. 3/2012 e dal decreto. n. 202/2014, oltre a quanto disposto nel presente regolamento, possono accedere, previa autorizzazione del Giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall'art. 15, comma 10, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 così come

modificata e integrata, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

Gli iscritti all'Albo sono tenuti al rispetto dell'obbligo del segreto professionale di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 139/2005.

Articolo 15— COMPENSI SPETTANTI AI GESTORI E ALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE

I compensi comprendono quelli per il Gestore della crisi e le indennità e i rimborsi spese per l'Organismo.

In difetto di accordo con il debitore, per la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese, trovano applicazione i parametri indicati negli artt. 14 e ss. del decreto n. 202/2014. L'Organismo può valutare l'opportunità che sia versato dal debitore, quale acconto sul compenso complessivo, un importo non inferiore ad Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) del compenso determinato sulla base dei parametri precedenti avuto riferimento al valore complessivo dell'attivo e del passivo dichiarato all'atto della proposta di concordato o della proposta di piano.

Il versamento dell'acconto deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario a favore dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Enna (indicazione delle modalità di pagamento in conformità a quanto previsto dall'art. 49 d.lgs. n. 231/2007).

L'acconto deve essere versato dal debitore istante successivamente al deposito, presso l'Organismo, della documentazione comprovante lo stato passivo e attivo e alla verifica dell'ammissibilità formale.

I compensi dovranno essere corrisposti esclusivamente all'Organismo, verranno ripartiti per il 75% in favore del Gestore della crisi e per il 25% in favore dell'Organismo.

La percentuale di compenso destinata all'Organismo è da intendersi comprensiva del rimborso forfettario delle spese generali in misura pari al 15%¹ dei compensi, oltre alle

¹ Il rimborso forfettario delle spese generali è fissato dall'art. 14 del decreto n. 202/2014 in una misura compresa tra il 10 e il 15% sull'importo del compenso.

spese effettivamente sostenute e documentate e agli accessori fiscali e previdenziali di legge.

La ripartizione del compenso spettante al Gestore sarà effettuata, in percentuale, solo sulle somme effettivamente corrisposte dal debitore all'Organismo. Nessun compenso potrà essere imputato all'Organismo prima dell'effettivo incasso, in acconto e saldo, della procedura avviata ovvero conclusa. Nell'ipotesi di cessazione dalla carica, il Gestore ha diritto al rimborso da parte dell'Organismo delle spese vive documentate sostenute per l'espletamento dell'incarico, a condizione che le stesse siano necessarie o manifestamente utili per l'esecuzione dell'incarico stesso e, nel caso in cui le stesse superano il valore di euro 300,00, previamente autorizzate dal Referente. In caso di recesso, revoca e/o sostituzione dalla carica di Gestore agli stessi professionisti andranno corrisposti i compensi in funzione dello stato di avanzamento della pratica e comunque, nel caso in cui la relazione e/o attestazione del Gestore non sia stata completata, in percentuale non superiore al 60% del compenso complessivo.

Il saldo del compenso, che dovrà tenere conto anche delle spese vive sostenute e documentate dall'Organismo ai fini dello svolgimento della pratica, dovrà essere versato, dal debitore entro sei mesi dall'omologa del concordato minore ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo 12 gennaio 2019 n.14 ovvero entro sei mesi dall'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 70 del decreto legislativo 12 gennaio 2019 n.14.

Il compenso, commisurato all'attività svolta dall'Organismo e dal gestore nel caso di interruzione del procedimento senza la predisposizione da parte di quest'ultimo della relazione a lui richiesta per legge, è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste di cui alla legge n. 3/2012 e dal decreto legislativo 12 gennaio 2019 n.14 ed inoltre all'Organismo spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. I compensi riguardanti le pratiche di liquidazione del patrimonio saranno calcolati in osservanza dell'art. 18 del DM 202/2014. Essi sono ulteriori rispetto ad eventuali procedure già attivate.

Per il dettaglio relativo alla determinazione dei compensi e delle spese, si rinvia alla tabella contenente i "Criteri per la determinazione dei compensi" allegata al presente regolamento Allegato "B".

Articolo 16— RESPONSABILITA'

L' Organismo assume obblighi e doveri rispetto al debitore al momento del conferimento dell'incarico.

Resta ferma la responsabilità personale del gestore della crisi designato dal referente nell'adempimento della prestazione.

ALLEGATO "A"

REGOLAMENTO DI AUTODISCIPLINA DEI GESTORI DELLA CRISI DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DI ENNA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 COMMA 5 DEL DECRETO N. 202/2014

Articolo 1 - Indipendenza

Il Gestore della crisi non deve avere alcun legame con le parti né di tipo personale, né familiare, né commerciale, né lavorativo.

Il Gestore della crisi ha l'obbligo di rendere noto alle parti tutte le circostanze che potrebbero ingenerare la sensazione di parzialità o di mancanza di neutralità; in questo caso le parti devono dare il loro esplicito consenso al proseguimento della procedura di sovraindebitamento.

Il Gestore della crisi rifiuta o interrompe la procedura se ritiene di subire o poter subire condizionamenti dalle parti o da soggetti legati alle parti del procedimento.

Articolo 2 - Imparzialità

Il Gestore della crisi valuta senza pregiudizi i fatti della controversia.

Articolo 3 - Neutralità

Il Gestore della crisi non deve avere un interesse diretto o indiretto circa l'esito della procedura di sovraindebitamento.

Articolo 4 - Integrità

È fatto divieto al gestore della crisi di percepire compensi direttamente dalle parti.

Articolo 5 - Competenza

Il Gestore della crisi deve mantenere alto il livello della propria competenza con una formazione adeguata e con il continuo aggiornamento sulla normativa del sovraindebitamento.

Prima di accettare la nomina il Gestore della crisi deve essere certo della propria competenza e deve rifiutare l'incarico nel caso in cui non si ritenga qualificato per svolgere la procedura assegnategli.

Articolo 6 - Diligenza e operosità

Il Gestore della crisi deve svolgere il proprio ruolo con diligenza, sollecitudine e professionalità indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia.

Articolo 7 - Riservatezza

Il Gestore della crisi ha l'obbligo del segreto e deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura di sovraindebitamento.

Articolo 8 - Correttezza e lealtà

Il Gestore della crisi non può trasgredire i principi di cortesia, rispetto, cordialità, correttezza, puntualità, tempestività e sollecitudine.

La violazione e l'inosservanza del presente Regolamento di Autodisciplina comporta la risoluzione di diritto del rapporto giuridico in essere ed il diritto conseguente dell'Organismo di chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi.

Il Gestore della crisi che non ottempera agli obblighi suddetti é sostituito immediatamente nella procedura a cura del Referente dell'Organismo, che nomina un altro professionista con il possesso di requisiti di legge.

ALLEGATO “B”

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

Articolo 1 - Indennità e compensi

Ai sensi degli artt. 14 ss. del Regolamento, sono dovuti i compensi, anche forfettari, e le indennità previsti dall’art. 15 del regolamento dell’Organismo, da computarsi in base alle previsioni dello stesso art. 15, secondo i parametri e nei limiti di cui agli articoli seguenti.

Articolo 2 - Parametri

Il compenso all’Organismo è determinato in base alla quantità e alla complessità delle questioni affrontate, al numero dei creditori, all’entità del passivo e dell’attivo realizzato, ai sensi ed entro i limiti definiti dal Regolamento e dal decreto del Ministero della Giustizia 25 gennaio 2012, n. 30 e successivi adeguamenti e modificazioni, sulla base dei seguenti parametri:

- secondo una percentuale sull’ammontare dell’attivo realizzato, nelle seguenti misure:
 - dal 12% al 14% quando l'attivo non superi i 16.227,08 euro;
 - dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;
 - dall'8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;
 - dal 7% all'8% sulle somme eccedenti i 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;
 - dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti gli 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;
 - dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;
 - dallo 0,90% all'1,80% sulle somme eccedenti gli 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;
 - dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano i 2.434.061,37 euro;

- secondo una percentuale sull'ammontare del passivo accertato, risultante dall'accordo o dal piano del consumatore² omologato:
 - dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro e
 - dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra.

Articolo 3 - Riduzione

I compensi determinati a norma del precedente Art. 1 sono ridotti nella misura del 25%. Qualora il debitore rivesta la qualifica di consumatore, i compensi verranno determinati facendo riferimento ai parametri minimi di cui all'articolo che precede e al totale, così determinato, verrà applicata una riduzione del 30%. Sono in ogni caso dovuti gli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Articolo 4 – Spese generali e spese borsuali

All'Organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali nella misura pari al 15% dei compensi come sopra determinati, oltre alle spese effettivamente sostenute e documentate e agli accessori fiscali e previdenziali di legge.

Articolo 5 – Limiti massimi

L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore.

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano, quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad euro 20.000,00.

² Con il Decreto legislativo 12 gennaio 2019 n.14, rispettivamente, concordato minore o ristrutturazione dei debiti del consumatore.